

Comunità energetiche rinnovabili: il decreto inviato all'Unione Europea

SCHEDA

Il ministro dell'Ambiente e della Sostenibilità energetica (MASE) Gilberto Pichetto Fratin ha avviato l'iter con l'Unione Europea sulla **proposta di decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili**.

La proposta di decreto dovrà ora attendere il via libera della Commissione Ue necessario per l'entrata in vigore.

Il decreto:

- istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, delle Comunità di energia rinnovabile e delle configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo volto a perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030;
- disciplina le **condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione di aiuti al funzionamento per la promozione delle comunità energetiche rinnovabili** e delle configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo;
- **si applica fino al 31 dicembre 2024**, ovvero, fino alla **data in cui è raggiunto un contingente di potenza finanziata pari a 300 MW**, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2024.

Comunità energetiche rinnovabili (CER): cosa sono

Si tratta di gruppi di persone, imprese, condomini, cooperative, enti locali, associazioni, enti religiosi che **si uniscono per autoprodurre e autoconsumare energia elettrica da fonti rinnovabili: fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biomasse**.

Tecnicamente, il decreto parla di **CACER**, cioè **configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile**.

Chi sceglierà di associarsi ad una [Comunità](#), dovrà innanzitutto individuare sia un'area dove realizzare l'impianto con tecnologie rinnovabili che altri utenti connessi alla stessa cabina primaria.

Sarà inoltre **necessario un atto costitutivo del sodalizio che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali**.

Caratteristiche e requisiti delle configurazioni e degli impianti ammessi all'incentivo

Il decreto prevede l'incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio successivamente all'entrata in vigore dello stesso, inseriti in configurazioni che prevedono l'utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla stessa cabina primaria e, in particolare di:

- a) **Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza:** sistemi che prevedono l'autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, ovvero utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- b) **Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili:** sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- c) **Comunità energetiche rinnovabili:** sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

I sistemi e le comunità devono prevedere, inoltre, questi requisiti:

- la **potenza nominale massima del singolo impianto risulta non superiore a 1 MW;**
- i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data di pubblicazione del decreto e conseguentemente gli impianti devono entrare in esercizio successivamente a tale data;
- le configurazioni sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
- gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria, fermo restando quanto disposto per le isole minori dall'articolo 32, comma 8, lettera e) del medesimo decreto legislativo;
- gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH);
- sono inclusi nell'ambito di applicazione del decreto anche i potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

Incentivo a due vie

La misura prevede due vie: un **incentivo in tariffa e un contributo a fondo perduto**.

Nello specifico, la quota di energia condivisa nell'ambito delle CACER attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria ha diritto ad una **tariffa incentivante in forma di tariffa premio**, calcolata sulla base dell'Allegato 1 al decreto.

La tariffa è erogata dal GSE, che è l'ente gestore della misura e che potrà verificare preliminarmente l'ammissibilità dei soggetti interessati al fine di garantire la possibilità concreta di accedere ai benefici della misura.

La domanda di accesso alle tariffe incentivanti è presentata entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti.

Chi vorrà associarsi in una configurazione di autoconsumo, quindi, **potrà ottenere una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa da impianti a fonti rinnovabili.**

La **potenza finanziabile è pari a complessivi 5 giga watt, con un limite temporale fissato a fine 2027.**

Contributo a fondo perduto di matrice PNRR solo nei piccoli comuni

Spetterà unicamente alle **comunità energetiche realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti**, invece, la misura che consente l'**erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40% dell'investimento.**

Si tratta di fondi europei (PNRR).

L'intervento può riguardare sia la **realizzazione di nuovi impianti** che il **potenziamento di impianti già esistenti**: in questo caso la misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro del PNRR e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno due giga watt e una produzione indicativa di almeno 2.500 giga watt l'ora ogni anno.

Chi otterrà il contributo a fondo perduto potrà chiedere di cumularlo con l'incentivo in tariffa.

Regole operative in un altro decreto

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con un altro apposito decreto del MASE saranno approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso agli incentivi.

da ingenio-web.it